

Deliberazione della Giunta Regionale 18 gennaio 2019, n. 13-8309

Definizione degli ambiti territoriali di scelta dell' ASL BI entro i quali l'assistito puo' esercitare il proprio diritto di scelta/revoca del medico di assistenza primaria.

A relazione dell'Assessore Saitta:

Visto l'art. 19, comma 2, della Legge n. 833/78 che prevede la possibilità di libera scelta del medico, da parte dell'assistibile, nei limiti oggettivi dell'organizzazione sanitaria;

visto l'art. 33, comma 3, dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale del 23 marzo 2005 e s.m.i. (nel prosieguo ACN MMG) che conferisce alle Regioni la competenza ad articolare il livello organizzativo dell'assistenza primaria in ambiti territoriali di comuni, gruppi di comuni o distretti;

preso atto dell'attuale configurazione degli ambiti territoriali afferenti all' ASL BI qui di seguito indicati con i rispettivi Comuni di riferimento:

Ambito 1	Ambito 2	Ambito 3	Ambito 4
Comuni	Comuni	Comuni	Comuni
Andorno Micca	Pettinengo	Biella	Camburzano
Campiglia Cervo	Pralungo		Occhieppo Inferiore
Miagliano	Ronco Biellese		Occhieppo Superiore
Piedicavallo	Ternengo		Pollone
Rosazza	Tollegno		
Sagliano Micca	Zumaglia		
Tavigliano			
Ambito 5	Ambito 6	Ambito 7	Ambito 8
Comuni	Comuni	Comuni	Comuni
Donato	Magnano	Borriana	Benna
Graglia	Mongrando	Cerrione	Candelo
Muzzano	Sala Biellese	Gaglianico	Massazza
Netro	Torrazzo	Ponderano	Verrone
Sordevolo	Zubiena	Sandigliano	Villanova Biellese
Ambito 9	Ambito 21	Ambito 22	Ambito 26
Comuni	Comuni	Comuni	Comuni
Cavaglia'	Soprana	Valle Mosso	Cossato
Dorzano	Trivero	Bioglio	Lessona
Roppolo	Callabiana	Vallanzengo	Quaregna
Salussola	Camandona	Valle San Nicolao	Casapinta
Viverone	Mosso		Giffenga
Zimone	Veglio		Mezzana
			Strona
			Castelletto Cervo
			Mottalciata
Ambito 25	Ambito 29		
Comuni	Comuni		
Cerreto Castello	Brusnengo		

Piatto	Curino		
Valdengo	Masserano		
Vigliano	Villa Del Bosco		

preso atto della deliberazione n. 460 del 7 dicembre 2018, a firma del Direttore Generale dell'ASL BI (agli atti della Direzione Sanità, Settore Sistemi organizzativi e Risorse umane del SSR) nella quale viene posto in evidenza che, a causa dei numerosi casi di cessazioni del rapporto convenzionale di medici di assistenza primaria (dovuti a pensionamenti o dimissioni), possono crearsi zone di mancata assistenza alla popolazione residente nelle medesime dando luogo a gravi criticità nella normale erogazione del servizio e, acquisito il parere obbligatorio del Comitato aziendale, di cui all'art. 23, comma 3, lettera e) dell'ACN MMG, viene proposta la sottodescritta definizione degli ambiti territoriali per l'assistenza primaria dell'ASL BI, al fine, altresì, di renderli omogenei con la distribuzione sul territorio delle sedi delle Case delle Salute istituite nell'Azienda:

- ambito 1) risultante dall'accorpamento dell'ambito 1 e 2
- ambito 2) di Biella, invariato e corrispondente all'attuale ambito 3
- ambito 3) risultante dall'accorpamento degli ambiti 4, 5 e 6
- ambito 4) risultante dall'accorpamento degli ambiti 7, 8 e 9
- ambito 5) risultante dall'accorpamento degli ambiti 21, 22 e 29
- ambito 6) risultante dall'accorpamento degli ambiti 26 e 25

considerato che le gravi problematiche assistenziali venutesi a creare negli attuali ambiti territoriali di scelta per l'assistenza primaria, dovuti a numerosi pensionamenti o dimissioni di medici operanti negli stessi, comportano la necessità di definire gli ambiti territoriali dell'ASL BI in quanto trattasi di provvedimento costitutivo di competenza regionale ai sensi dell'art. 33, comma 3, ACN MMG;

visto l'art. 19, comma 2, della Legge 23 dicembre 1978 n. 833;

visto l'art. 8, comma 1, del D Lgs 502/1992 e s.m.i.;

visto l'art. 33 dell'ACN MMG;

attestato che il presente provvedimento non comporta oneri economici aggiuntivi a carico del bilancio regionale ai sensi dell'art. 8 della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016;

tutto ciò premesso e considerato;

la Giunta Regionale, condividendo le proposte del Relatore, a voti unanimi resi nelle forme di legge,

delibera

- di approvare, ai sensi dell'art. 33, comma 3, dell'ACN MMG, la seguente definizione degli ambiti territoriali di scelta/revoca per l'assistenza primaria, con riduzione a 6, afferenti all'ASL BI e ricomprensenti i sottoelencati Comuni:

AMBITO 1	AMBITO 2	AMBITO 3	AMBITO 4	AMBITO 5	AMBITO 6
COMUNI	COMUNI	COMUNI	COMUNI	COMUNI	COMUNI
Andorno Micca	Biella	Camburzano	Borriana	Soprana	Cossato
Campiglia Cervo		Occhieppo Inferiore	Cerrione	Trivero	Lessona
Miagliano		Occhieppo Superiore	Gaglianico	Callabiana	Quaregna
Piedicavallo		Pollone	Ponderano	Camandona	Casapinta
Rosazza		Donato	Sandigliano	Mosso	Giffenga
Sagliano Micca		Graglia	Candelo	Veglio	Mezzana
Tavigliano		Muzzano	Benna	Vallemosso	Strona
Pettinengo		Netro	Massazza	Bioglio	Castelletto Cervo
Pralungo		Sordevolo	Verrone	Vallanzengo	Mottalciata
Ronco Biellese		Magnano	Villanova Biellese	Valle San Nicolao	Cerreto Castello
Ternengo		Mongrando	Cavaglia'	Brusnengo	Piatto
Tollegno		Sala Biellese	Dorzano	Curino	Valdengo
Zumaglia		Torrazzo	Roppolo	Masserano	Vigliano
		Zubiena	Salussola	Villa Del Bosco	
			Viverone		
			Zimone		

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri economici aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R. 22/2010.

(omissis)